NORME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI

# Art. 2

## Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti

Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui, al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri. Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali, possono essere usati, ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale.

Versione in vigore dal 15 aprile 1984, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri |
| Estremi | Legge 12 aprile 1984, n. 67 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1984 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-affidamento-del-servizio-per-il-trasporto-dei-detenuti/art-2-modalita-di-effettuazione-del-servizio-per-il-trasporto-dei-detenuti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it